



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO N. 53**

Riunione del 6 giugno 2012

**51.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **ASD INDOMITA Salerno:** n.p. Presidente p.t.;
- **ASD Pallavolo Salerno:** n.p. Presidente p.t.;
- Sig.ra **RUGGIERO Maria:** n. q. Presidente p.t. ASD Indomita Salerno;
- Sig. **SALERNO Giovanni:** n. q. Presidente p.t. ASD Pallavolo Salerno;

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Componente/Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

1) **ASD INDOMITA Salerno:** in persona del Presidente p.t.;

2) **ASD Pallavolo Salerno:** in persona del Presidente p.t.;

*"Per aver, entrambi i sodalizi, tesserato i due atleti minori, Salzano Luciano e Salzano Riccardo, con utilizzo degli stessi nelle forme non regolamentari, in aperta violazione della norma che subordina l'effettivo tesseramento e/o primo tesseramento e/o prestito al possesso del modulo regolarmente firmato dall'atleta o dai genitori esercenti la patria potestà, giacchè il presidente della Associazione che esegue il primo tesseramento on line, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme, il tutto in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex art., nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni ed ancora in violazione degli artt. 19, 25 e 28 RAT con l'aggravante dell'art. 49 lettera J) del Regolamento Giurisdizionale"*

3) Sig.ra **RUGGIERO Maria:** n. q. Presidente pro tempore ASD Indomita Salerno;

4) Sig. **SALERNO Giovanni:** n. q. Presidente pro tempore ASD Pallavolo Salerno;



*" a titolo entrambi di responsabilità indiretta ex art. 55 comma 2 R.G.":*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 06 Giugno 2012, ove presenziavano:

- il rappresentante della Procura Federale;
- L'Avv. Antonio Salerno in rappresentanza degli incolpati ASD Pallavolo Salerno e Sig. Giovanni Salerno;
- il Sig. Giovanni Salerno;
- la Sig.ra Ruggiero Maria anche in rappresentanza del sodalizio ASD Indomita Salerno.

### **La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. per la sospensione dei tesserati Ruggero Maria e Giovanni Salerno per mesi quattro e per la multa a carico dei sodalizi ASD Indomita Salerno e ASD Pallavolo Salerno di €. 450,00;
- Preso atto della memorie difensive depositate dagli incolpati;
- Udito il difensore degli incolpati della ASD Pallavolo Salerno e Sig. Giovanni Salerno e preso atto delle conclusioni;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dagli incolpati e preso atto delle conclusioni;

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del Comitato Provinciale di Salerno del 02/03/2012 con la quale veniva evidenziato che gli atleti minori Salzano Riccardo e Salzano Luciano, per lo stesso anno sportivo, risultavano tesserati per due sodalizi differenti ovvero per la ASD Indomita Salerno e per la ASD Pallavolo Salerno.

L'Ufficio Tesseramento Atleti, con due distinte comunicazioni del 7 marzo 2012, rilevato che agli atti sia l'atleta Salzano Riccardo che l'atleta Salzano Luciano risultavano tesserati con le predette società, dichiarava l'esistenza di doppio tesseramento e la validità del vincolo per la società ASD Indomita



Salerno, conseguentemente revocando i due tesseramenti dei due fratelli alla società ASD Pallavolo Salerno.

La Procura, acquisiti agli atti i documenti, comunicava atto di incolpazione cui faceva seguito una memoria difensiva a firma del Presidente del sodalizio Asd Indomita Salerno con la quale venivano inviati i documenti attestanti l'avvenuta sottocrizione dei moduli "F" da parte degli atleti e del genitore esercente la potestà genitoriale e le certificazioni di idoneità medico sportiva.

La Procura, pertanto, ritenendo i fatti di indagine scrupolosamente accertati, deferiva gli incolpati innanzi a questa Commissione come da separato atto.

Con altra memoria del 31/05/2012, la ASD pallavolo Indomita Salerno evidenziava nuovamente la propria estraneità ai fatti oggetto del presente procedimento per aver la stessa adempiuto ad ogni obbligo in merito alla posizione ed al regolare tesseramento dei predetti atleti minori.

Con memoria del 05 Giugno 2012, la ASD Pallavolo Salerno depositava anch'essa copia dei moduli "F" di primo tesseramento sottoscritti dagli atleti e dal loro genitore, sostenendo da una parte di non aver ricevuto adeguate informazioni da parte del genitore degli atleti in ordine ad eventuali precedenti tesseramenti in favore dei altri sodalizi e dall'altra parte di aver commesso un banale errore di inserimento dati all'atto del tesseramento *on line*, in totale e completa buona fede, allorché erano stati inseriti dati anagrafici errati che avevano consentito di perfezionare la procedura di primo tesseramento.

Questa Commissione ritiene, preliminarmente, in merito ai fatti oggetto del presente procedimento, di dover separare la disamina delle posizioni relative ai due sodalizi incolpati e rispettivi presidenti, in ragione dei diversi profili di colpevolezza che emergono da una attenta lettura degli atti.

In merito alla dedotta responsabilità del sodalizio ASD Indomita Salerno e del suo presidente, per non aver effettuato una idonea attività di controllo in merito allo svolgimento dell'attività pallavolistica degli atleti minori successivamente al tesseramento, si ritiene che gli elementi di colpevolezza forniti a carico degli incolpati non siano idonei ad integrare le violazioni contestate.

Invero, le deduzioni e difese svolte dagli incolpati si ritengono condivisibili, atteso che appare documentalmente provato che:



- Il sodalizio ha effettuato il primo tesseramento degli atleti minori tramite modello "F" debitamente sottoscritto dagli atleti e dal loro genitore inserendo diligentemente nel sistema informatico i dati anagrafici corretti dei predetti atleti;

- Gli atleti minori si sono regolarmente presentati nel mese di dicembre 2011 alla convocazione disposta dal sodalizio per le prescritte visite medico sportive di idoneità all'attività pallavolistica.

A questo aggiungasi che le vicende relative alla temporanea indisponibilità della palestra di allenamento potevano giustificare la temporanea assenza dei predetti dall'attività agonistica del sodalizio ed appare verosimile, in ogni caso, l'impossibilità da parte dei dirigenti di poter effettivamente controllare eventuali attività sportive svolte dai precitati atleti in spregio al vincolo tesserativo in essere.

Per tali ragioni si ritiene opportuno disporre il non luogo a sanzione nei confronti degli incolpati ASD Indomita Salerno e del suo presidente.

Venendo ora all'esame della posizione relativa agli incolpati ASD Pallavolo Salerno e del suo presidente, la commissione ritiene che le argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata non siano idonee a superare quelle svolte dalla Procura Federale che qui si devono intendere recepite.

Non può invocarsi, infatti, pur avendo fornito la prova dell'avvenuta sottoscrizione del modulo "F", la mancata comunicazione da parte del genitore degli atleti di un precedente tesseramento e la buona fede in ordine all'errore commesso negli inserimenti dei dati anagrafici degli atleti medesimi, in quanto appare comunque violata la norma che impone al Presidente del sodalizio il preciso obbligo di accertarsi compiutamente dell'identità del tesserato atleta, anche attraverso validi documenti di riconoscimento. Conseguentemente, si ritiene che l'inserimento di dati anagrafici errati relativi agli atleti minori, effettuato in troppo ravvicinata sequenza e con sospetta reiterazione, concernendo, tra l'altro, un dato non agevolmente verificabile quale il mese in un caso e, nell'altro, l'anno di nascita, se non debba ritenersi effettuato al solo fine di eludere il sistema informatizzato di registrazione dei tesseramenti, deve ritenersi gravemente colpevole e comunque attuato in violazione dei precisi doveri di controllo che, nell'attività di tesseramento on line, le norme regolamentari e la costante giurisprudenza disciplinare pongono sotto la responsabilità oggettiva dei legali rappresentanti dei sodalizi, con presunzione di responsabilità (cfr. com.ti nn 25 e 33 s.s. 2011-2012 ex multis).



Una condotta gravemente omissiva quale quella posta in essere dal sodalizio che ha effettuato il secondo tesseramento dei minori si ritiene meritevole di adeguata sanzione a prescindere dai reali vantaggi che il sodalizio medesimo avrebbe potuto o meno conseguire.

### **P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale dispone il non luogo a sanzione a carico del tesserato Ruggiero Maria e del sodalizio ASD Indomita Salerno.  
Delibera, altresì, di infliggere a carico del tesserato Salerno Giovanni la sanzione della sospensione da ogni attività federale di mesi tre.  
Delibera di infliggere a carico del sodalizio ASD Pallavolo Salerno, in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00.

Roma, 21 giugno 2012

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Costanza Acciai